

## CXXVII.

## 1ª TORNATA DI VENERDÌ 9 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>		<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette:		Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 10 marzo 1915, n. 448; 1º settembre 1918, n. 1482; 3 novembre 1918, n. 1918; 23 febbraio 1919, n. 462, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2125, recanti provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 novembre 1921:	
PRESIDENTE . . . . .	5868-72-80	PEZZULLO . . . . .	5887
UBERTI, <i>relatore</i> . . . . .	5868-69-70-71-73-74-75-76-77-78-79-81-82-83-84	MARTINI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	5887
BERTONE, <i>ministro</i> . . . . .	5868-69-71-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-85-86	CAPOBIANCO, <i>relatore</i> . . . . .	5887
MODIGLIANI . . . . .	5868-69-70-73-74	Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità:	
PERSICO . . . . .	5870-73-75-80-84-85	FULCI, <i>ministro</i> . . . . .	5890
BRASCHI . . . . .	5870-74-76-77-78-79	MAJOLO . . . . .	5893
LUSSU . . . . .	5874	BARANZINI . . . . .	5894
D'ALESSIO . . . . .	5875	BERTINI, <i>ministro</i> . . . . .	5894
BALDESI . . . . .	5878	<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
MEDA . . . . .	5882	Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, col quale è stato fissato al 31 dicembre 1920 il termine di efficacia dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873. . . . .	5890
CHIGGIATO . . . . .	5883	Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1003, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo e appartenenti a qualsiasi classe di leva . . . . .	5891
MANCINI AUGUSTO . . . . .	5883		
<b>Domande di autorizzazione a procedere (Discussione):</b>			
Contro il deputato Volpi . . . . .	5886		
Contro il deputato Sorge . . . . .	5888		
Contro il deputato Morgari:			
MODIGLIANI . . . . .	5888		
CAO, <i>relatore</i> . . . . .	5889		
CIRINCIONE . . . . .	5889		
Contro il deputato Baldesi . . . . .	5889		
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583, e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari:			
MODIGLIANI . . . . .	5891		
Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima:			
MODIGLIANI . . . . .	5893		

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie. . . . .	5891
Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima. . . . .	5892

La seduta comincia alle 10.

PASCALÉ, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Come la Camera rammenta, eravamo rimasti alla discussione dell'articolo 106, sul quale la discussione era stata sospesa su proposta dell'onorevole Modigliani, dando incarico alla Commissione di compilare un emendamento, che potesse meglio servire di base alla discussione.

Il comma primo dell'articolo 106, è già stato approvato. La Commissione, in adempimento all'incarico affidatole dalla Camera, ha proposto il testo che segue per il secondo comma dell'articolo 106:

« Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale proprio, fino alla concorrenza di un terzo, computando le frazioni come unità.

« Nella scelta dei due terzi del personale che non saranno sostituiti, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

« L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111 ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

UBERTI, *relatore*. Accogliendo l'invito della Camera di trovare una formula intermedia, tra quelle che erano le due opinioni contrastanti sul secondo comma dell'articolo 106, formula che desse una qualche ga-

ranzia a quella parte di personale che venisse licenziato per il trasporto dalla esattoria precedente nella nuova assunta del personale della prima esattoria che consentisse di essere trasferito, la Commissione si è trovata d'accordo nella formula testè letta.

Essa contempera il criterio su cui si fondava il secondo comma dell'articolo 106 così come era proposto, di voler cioè permettere all'esattore di un'altra esattoria, che ne assumeva una nuova, di portare dalla vecchia e di sostituire nella nuova esattoria quella parte di personale, fino alla misura di un terzo, sulla quale egli riponeva maggiore fiducia, con le preoccupazioni sollevate in questa Camera nella precedente seduta, che cioè in quella parte di personale che potesse venire sostituito e licenziato vi fossero di quelli licenziati per ragioni meno obiettive, per ragioni di rappresaglia perchè promotori o esponenti dell'organizzazione di categoria.

La formula proposta, mentre mantiene ragionevolmente quella prima ragione del comma, toglie di mezzo queste legittime preoccupazioni, affermando i criteri oggettivi di cui si deve tener conto nello scegliere la parte di personale che deve essere conservata in servizio fino al minimo di due terzi, e la parte di personale che può essere licenziata fino al massimo di un terzo, eriteri di capacità, di anzianità, di carico di famiglia.

Per modo che, se quella parte di personale che venisse licenziata avesse nondimeno i requisiti della maggior capacità, della maggiore anzianità e del carico di famiglia, essa avrebbe diritto di ricorrere per ingiustificato licenziamento, perchè come fondato su quei criteri oggettivi, e quindi in presunzione di quella rappresaglia che ha preoccupato la Camera.

Pertanto l'emendamento proposto rappresenta quel giusto temperamento che la Commissione ha trovato per conciliare i due punti di vista secondo l'invito della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Lo accetto.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei sapere perchè c'è quel « non » nel secondo a capo dell'emendamento, e precisamente là dove si parla dei due terzi del personale che non saranno sostituiti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

UBERTI, *relatore*. Quel « non » si riferisce ai due terzi che in ogni caso rimangono. L'esattore che ha assunto un'altra esattoria ha facoltà di licenziare un terzo. La Commissione per dare il diritto al ricorso da parte dell'impiegato ingiustamente licenziato ha dovuto anzitutto dare un criterio alla Commissione giudicatrice per stabilire la fondatezza o meno del ricorso, e perciò indicare i criteri obbiettivi di preferenza che devono presiedere alla conservazione in servizio del personale, così da poter stabilire che in mancanza di essi si debba presumere la rappresentanza o quanto meno l'arbitrarietà.

MODIGLIANI. Mi pare che si debba tutelare il diritto di quelli che se ne vanno. E allora la dizione dell'accapo dovrebbe essere capovolta. Si dovrebbe parlare del terzo che se ne va e non dei due terzi che restano, a meno che questa dizione non implichi che tutti quelli che sono in determinate condizioni hanno diritto di restare. Che se questa fosse l'intenzione di chi ha proposto l'emendamento, e se tale intenzione risulterà dal resoconto, poichè in questo modo si tutelerebbe anche meglio il diritto degli impiegati, avverto che allora non insisterò nella critica.

PERSICO. Meglio sarebbe eliminare la frase: « che non saranno sostituiti ».

MODIGLIANI. Comunque sarebbe sempre necessario un chiarimento. Bisogna sapere se si vuol dare un diritto di ricorso a quelli che, essendo in determinate condizioni di famiglia, di capacità o di anzianità, non le vedono rispettate; oppure, come preferirei, si vuole assicurare, a tutti coloro che sono in determinate condizioni di famiglia, il diritto di restare al loro posto.

Non può sfuggire alla Commissione la differenza dei due concetti, perchè la discriminazione per ragioni di famiglia, capacità, ecc., può avere valore relativo per giungere alla scelta del terzo da sostituire; oppure si può statuire che chiunque è in determinate condizioni di famiglia non dovrà essere allontanato. Il che vorrebbe dire che se tutti fossero in quelle determinate condizioni di famiglia, tutti debbono restare a posto. Chiedo che si precisi.

UBERTI, *relatore*. La Commissione è partita dal primo concetto espresso dall'onorevole Modigliani, nel senso cioè che ingiusto è il licenziamento che viene intimato anche malgrado condizioni di capacità, anzianità e carico di famiglia.

Ma secondo tale criterio non si viene — come sembra alludere l'onorevole Modigliani — a fare una discriminazione fra i li-

cenziati, ma si viene a stabilire che l'impiegato che si sente ingiustamente licenziato, malgrado cioè il concorso di quelle circostanze, ha diritto al ricorso.

Ad ogni modo accolgo l'emendamento dell'onorevole Persico di sopprimere la frase: « che non saranno sostituiti ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone, dunque, che nel secondo comma dell'emendamento siano tolte le parole: « che non saranno sostituiti ».

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi dispiace di insistere. Ma questa è una Camera in *committee*, e la limitazione del diritto di parola può essere meno severa. Faccio dunque osservare che questa dizione dell'articolo dà l'impressione che la sostituzione del terzo diventi quasi inevitabile sempre, perchè se si dice: « nella scelta dei due terzi si terrà conto, ecc. » è come dire: un terzo se ne deve andare.

Ora io vorrei che il concetto fosse questo: che quando vi sono determinate condizioni di capacità, di anzianità e di famiglia, che danno diritto alla permanenza, queste siano appunto rispettate.

Facciamo un esempio. In una determinata esattoria tutti gli impiegati si trovano nelle condizioni di famiglia, di anzianità, ecc., che la legge vuole rispettate. Come si farà? Secondo me, di fronte a determinate condizioni di capacità, di anzianità e di famiglia, nessuno deve esser rimosso.

*Voci*. Così si modifica completamente l'articolo.

MODIGLIANI. Il mio quesito è questo: vuole la legge stabilire che in determinate circostanze di fatto non si possano fare dei licenziamenti?

UBERTI, *relatore*. Il criterio è relativo.

MODIGLIANI. Ma se il criterio è relativo, ed in base ad esso la scelta può sempre avvenire, allora io ben posso dichiararmi contrario.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io ho dichiarato che accedevo all'emendamento proposto dalla Commissione e non vorrei introdurre nessuna modificazione sostanziale, perchè se dopo aver meditato, studiato, esaminato l'emendamento, torniamo a discutere, non verremo mai alla fine.

L'onorevole Modigliani ha portato la questione su un terreno che capovolge completamente i termini nei quali si è impostata

la discussione. Mi pare che l'articolo, come è proposto dalla Commissione, sia completo e chiaro. Nella prima parte si stabilisce la facoltà dell'esattore, che assume un'altra esattoria, di poter sostituire fino al terzo il personale. Nell'ultima parte si stabilisce che il personale licenziato ha il diritto di ricorrere alla Commissione, a norma dell'articolo 111.

Nella seconda parte si determinano i criteri positivi in base ai quali può avvenire la scelta del personale e si dice che l'impiegato non potrà essere licenziato o sostituito se non si tenga conto di determinate ragioni di anzianità, di capacità e di carico di famiglia.

Mi pare che l'articolo risponda veramente al concetto di tutte le parti della Camera, quale era stato manifestato nell'altra seduta. Pertanto io pregherei l'onorevole Modigliani di non insistere nel suo concetto, il quale porterebbe a questo: che un esattore, il quale assuma una nuova esattoria non abbia il diritto di sostituire nessuna parte del personale.

Ora non è possibile vincolare in questo modo un esattore che assuma una nuova esattoria, dal momento che a tutti gli esattori, sia pure in misura minore, si dà il diritto di sostituire una parte del proprio personale.

Pertanto io accetto l'emendamento proposto dalla Commissione con le motivazioni esposte.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Mi pare facile conciliare il desiderio dell'onorevole Modigliani con l'emendamento proposto dalla Commissione, lasciando intatto il concetto informatore, ma dando una latitudine maggiore al secondo comma dell'articolo 106 con la seguente dizione: « nella scelta del personale che non sarà sostituito l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia » nella quale parte del personale evidentemente è compreso il terzo che può essere licenziato. Ma così si potrebbero comprendere altri casi che oggi non soccorrono alla mente.

BRASCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. A me pare che si possano conciliare le diverse correnti, sopprimendo addirittura il secondo comma. Allora l'emendamento suonerebbe così: nel primo comma è detto che si può licenziare fino a un terzo, e nel secondo (che prima era terzo), che si può ricorrere alla Commissione contro

l'ingiusto licenziamento, tenendo conto di criteri di capacità, anzianità e carico di famiglia.

• Mi premerebbe poi sapere che cosa significa il termine « personale proprio » che è al primo comma. Ritengo che voglia significare difesa al personale che era nell'esattoria precedente, nel qual caso, credo che sarebbe meglio sostituirlo con queste parole: « sostituire il personale preesistente col personale proprio, proveniente dall'Esattoria precedentemente gestita », ciò che verrebbe a evitare ambiguità e a difendere la categoria del personale che verrebbe messa sul lastrico.

PRESIDENTE. Ricordo che non si possono proporre emendamenti non accettati dal ministro, se non abbiano almeno dieci firme.

UBERTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. Nell'ultima seduta si era dato mandato alla Commissione di trovare un emendamento che evitasse il pericolo che la facoltà concessa al nuovo esattore proveniente da altra esattoria potesse dar adito a rappresaglie.

L'onorevole Modigliani voleva che ci fosse qualche garanzia per questo personale.

Ora, la Commissione ha cercato di stabilire dei criteri sui quali la Commissione arbitrale, adita dall'impiegato che si sentisse ingiustamente licenziato per motivi di rappresaglia, possa giudicare, ed ha posto tre criteri positivi: capacità, anzianità, e carico di famiglia, in base ai quali possono essere condannati tutti i motivi arbitrari.

Sopprimere ora il secondo capoverso, come propone l'onorevole Braschi, significherebbe concedere all'impiegato il diritto di ricorso senza dargli i motivi cui può giustificare il ricorso, senza anche concedergli delle garanzie circa il giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Modigliani insieme ad altri nove deputati ha presentato un emendamento aggiuntivo al comma che si sta discutendo, acciocchè si dica: « nella scelta dei due terzi del personale che non saranno sostituiti, l'esattore terrà conto dell'anzianità, capacità, e carico di famiglia, sia come criterio di scelta sia in senso assoluto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Credo di aver trovato la formula che almeno rispecchia le mie preoccupazioni. Secondo me, deve essere chiaro

questo, che vi sono condizioni di famiglia, capacità e anzianità, che debbono dare diritto alla permanenza nel posto.

Faccio una ipotesi: ci siano, per esempio, in una qualunque azienda tutti gli impiegati incapaci necessari a raggiungere il terzo meno uno. Il signor esattore va alla ricerca di un altro impiegato da sostituire, e si imbatte in tali condizioni di capacità, anzianità e famiglia per gli altri, da renderli meritevoli tutti di essere rispettati.

In questo caso l'esattore deve poter sostituire soltanto il terzo meno uno. E quindi per completare l'affermazione di questa tutela assoluta di determinate condizioni di capacità, anzianità e famiglia, io propongo che all'emendamento indicato dalla Commissione, cioè: « l'esattore nella scelta dei due terzi del personale che non saranno sostituiti terrà conto della capacità della anzianità e, carico di famiglia », si aggiungano le parole: « sia come criterio di scelta sia in senso assoluto ».

E mi pare che la cosa non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Io prego invece la Commissione di chiarire il suo concetto sopra un altro inciso del comma precedente. « Computando le frazioni come unità »: Cosa vuol dire? Non voglio fare un discorso matematico; e non so se vi riuscirei. Darò un esempio: ci siano in un'esattoria sette impiegati; quanti ha il diritto di sostituirne l'esattore? Tre o due? Mi pare che la cosa abbia la sua importanza perchè se la frazione ha da essere computata, come sembra voglia dire il senso letterale dell'articolo proposto, sarebbero tre; mentre invece io credo che la frazione non debba essere computata a danno del personale.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Non computando la frazione, si intende.

MODIGLIANI. Quindi anche qui da un esame del testo, si rileva che esso merita una qualche correzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. Non è possibile accettare l'emendamento proposto, aggiungendo le parole: « in senso assoluto », perchè sarebbe negare con un emendamento ciò che si è affermato in linea principale.

Tanto varrebbe, così limitata, sopprimere la facoltà concessa in detto articolo all'esattore proveniente da altra esattoria di poter sostituire il personale della nuova esattoria fino a un terzo; ma allora sarebbe travolgere quelle ragioni di equilibrio e compromesso che

hanno presieduto nella redazione del testo prima governativo e poi della Commissione.

La preoccupazione dell'onorevole Modigliani è invece, se ben si considera, in gran parte superata anche dal testo attuale senza il suo emendamento.

Stabilite, come sono state, le ragioni della scelta nella permanenza di almeno i due terzi così come è nel testo proposto dalla Commissione, oggi, quando il personale si trova in tali condizioni di capacità, carico di famiglia e anzianità, da non poter essere licenziato, ed esso ricorre per l'annullamento perchè essendo stato ingiustamente licenziato sia rimesso in servizio, ciò non vuol dire che l'esattore, il quale non ha bene usato del diritto di licenziamento possa licenziare, invece dell'impiegato che dalla Commissione venga ritenuto ingiustamente licenziato e perciò debba essere rimesso in servizio, un altro impiegato, così da poter raggiungere il limite del terzo.

Se l'esattore non ha bene esercitato della sua facoltà, egli la perde perciò nella misura di questo cattivo uso.

L'emendamento dell'onorevole Modigliani ha pertanto una portata minore di quello che mi sembri avere a prima vista.

Circa il primo comma, cioè circa la frase del « computo della frazione come unità », la Commissione è d'accordo che si debba interpretare a favore del personale.

MODIGLIANI. Allora si deve dire: non computando la frazione. Altrimenti si capisce a rovescio.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Pregherei la Camera di addivenire alla votazione di questo articolo.

Dichiaro che mi accosto alla interpretazione data all'articolo nella parte che riguarda il computo della frazione, restando inteso che la frazione non è a danno ma a beneficio degli impiegati. Se si ritiene più opportuno dire, non computando le frazioni, si dica pure così. A ogni modo resta stabilito che il pensiero di tutta la Camera è che la frazione non sia a danno degli impiegati.

La preoccupazione dell'onorevole Braschi, e che cioè sia opportuno specificare che il personale che l'esattore ha il diritto di portare con sé nella nuova esattoria non debba essere assunto *ex novo*, ma deve in massima essere quello che già si trovava alle proprie dipendenze, è una osservazione che avevo proposto io stesso nella passata

discussione. Quindi non ho difficoltà che alle parole con personale proprio si sostituiscano le altre « con personale già alla propria dipendenza ».

Infine ritengo che sia giusta, la proposta fatta dall'onorevole Persico e cioè, se non vado errato, che il secondo comma sia così modificato: invece di dire la scelta di due terzi del personale, si dica nella scelta della parte di personale che non sarà sostituita. Trovo che è giustificato questo rilievo perchè, rende più uniforme e logica la disposizione complessiva. Infatti l'esattore non è obbligato a sostituire un terzo del proprio personale, ma è autorizzato a sostituire fino a un terzo e quindi potrebbe accadere che ne sostituisca un quarto, un quinto e magari un terzo che è il massimo in facoltà dell'esattore. Perciò dire nella seconda parte « nella scelta dei due terzi », lascerebbe quasi credere che sia obbligatorio sostituire un terzo, mentre si tratta di una facoltà.

UBERTI, *relatore*. Io direi: « provenienti dalla esattoria precedentemente gestita ».

PERSICO. Un esattore può avere parecchie esattorie.

MODIGLIANI. Deve dire: « dall'esattorie e non da altri uffici ».

UBERTI, *relatore*. La mia era la formula già accettata dal ministro.

BERTONE, *ministro delle finanze*. La mia formula è: « che era già alle proprie dipendenze » e questa frase è la migliore: non andiamo troppo per il sottile.

BRASCHI. A me pare...

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, ella non ha diritto di parlare. Io dovrò darle più tardi la parola sul suo emendamento. Allora potrà fare la dichiarazione che crede.

Il ministro ha, dunque, proposto un nuovo testo definitivo, in tre commi, del secondo comma dell'articolo. 106.

Il primo comma, accettato l'emendamento dell'onorevole Modigliani, direbbe: « gli esattori, già titolari di altra esattoria, potranno sostituire il personale preesistente con personale già alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni ».

Il secondo comma, modificato coll'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Persico, direbbe definitivamente così: « nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia ».

Il terzo comma, a cui non sono stati presentati emendamenti rimarrebbe così definitivamente formulato: « l'impiegato licen-

ziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111 ».

L'onorevole Braschi aveva presentato un'emendamento al testo originario della Commissione, non a quello che ho letto ora. Vi insiste ?

BRASCHI. Non insisto. Solamente debbo osservare che mi sembra non molto logico che la scelta debba riferirsi ai due terzi di personale che restano, anzichè all'altro terzo. Mi parrebbe che si debba scegliere, non fra quelli che restano, ma fra quelli che debbono andar via.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Abbiamo detto così per dare dei criterii positivi.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma nel testo che ora ho letto.

(È approvato).

Metto a partito il secondo comma nel testo che ho letto.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato un'emendamento aggiuntivo dall'onorevole Modigliani, che lo ha già svolto, perchè si aggiungano le seguenti parole: « sia come criterio di scelta, sia in senso assoluto ». Questo emendamento non è stato accettato dal Governo, nè dalla Commissione.

UBERTI, *relatore*. Non lo ha ritirato l'onorevole Modigliani ?

MODIGLIANI. No.

PRESIDENTE. E vi insiste ?

MODIGLIANI. Sì.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Modigliani, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

PERSICO. Per quanto sia già stato approvato, vorrei fare osservare che nel primo comma si trova ripetuta due volte la parola: « già » e che, per ragioni di forma si potrebbe togliere la ripetizione dicendo: « col personale alle proprie dipendenze ».

MODIGLIANI. Ha ragione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Metto ora a partito il terzo comma nel testo che ho letto.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma del primitivo testo della Commissione, ora diventato quinto, così concepito: « i nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti fino al secondo grado; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia, il direttore, i collettori e il cassiere dell'esattoria ».

È stato presentato un'emendamento dall'onorevole Uberti, perchè alle parole « di secondo grado » siano sostituite queste: « fino al primo grado o seco lui conviventi ed a carico ».

L'onorevole Uberti ha facoltà di svolgerlo.

UBERTI, *relatore*. L'emendamento non è mio personale ma viene proposto dalla Commissione. Anzi che porre fino al secondo grado si è trovato più opportuno mettere fino al primo grado, e tutelare meglio i secolui conviventi ed a carico. È una formula equivalente nei riguardi delle due categorie interessate, mentre è più equa e più rispettosa delle situazioni famigliari.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze accetta l'emendamento?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Escludere i fratelli mi pare leggermente esagerato. Io trovo che mentre è apprezzabile il criterio che si ammettano tutti i parenti seco lui conviventi ed a carico, trovo che è un po' troppo rigido fermarsi fino al primo grado, e cioè al padre alla moglie e ai figli. Tutti i fratelli sono esclusi.

Ammettiamo dunque i parenti e gli affini fino al secondo grado.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero dell'onorevole ministro delle finanze?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Per conto mio non ho alcuna difficoltà ad accettare questa formula.

PRESIDENTE. Onorevole Uberti, insiste nel suo emendamento?

UBERTI, *relatore*. Insisto, perchè è stato il risultato di un accordo avvenuto nella Commissione tra le varie parti; nella Assemblea questo accordo viene ora ridiscusso. Ora la proposta dell'onorevole Modigliani...

MODIGLIANI. Ma io difendo il suo testo.

UBERTI, *relatore*. Perfettamente il contrario, chè la sua proposta concorda con quelli che volevano estendere fino al secondo grado il diritto di sostituzione da parte degli esattori, mentre ciò è apparso ad altri eccessivo

per il maggior numero di impiegati che così potevano essere licenziati. Avendosi però osservato essere più equo tener conto, anziché del criterio rigido della parentela, di quello della convivenza e a carico della famiglia, si è giunti a questa nuova formula che non modifica la portata della legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Persico. Ne ha facoltà.

PERSICO. Sono d'accordo nel limitare al primo grado la possibilità delle sostituzioni; vorrei però che fossero aggiunte le parole: « i parenti o affini fino al primo grado o seco lui conviventi », aggiungendo la parola: « affini ». Perchè, ad esempio, una esattrice vedova con una figlia, non potrebbe mettere a posto il genero? Sarebbe un'iniquità non poterlo fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. Credo che l'onorevole Persico possa essere soddisfatto della nuova formula « seco lui conviventi od a carico » perchè arrivando al di là, al secondo grado, si mutano quelle ragioni di equilibrio che hanno ispirato la Commissione.

PERSICO. Ma si rimane al primo grado con gli affini: il genero, il suocero.

PRESIDENTE. L'onorevole Persico propone che il comma sia redatto così: « il titolare dell'esattoria potrà sostituire un impiegato con l'opera propria, e con quella di parenti od affini fino al primo grado o seco lui conviventi a carico ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io pregherei la Commissione di accettare l'emendamento così limitato; e cioè che insieme al parente di primo grado venga consentito all'affine di primo grado di poter essere assunto dall'esattore.

E poi, anche per ragioni di grammatica, invece di dire « fino al primo grado », direi « parenti o affini di primo grado ». (*Approvazioni*).

In sostanza, proporrei che l'emendamento fosse così concepito: « I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti o affini di primo grado o secolui conviventi a carico ».

UBERTI, *relatore*. Sta bene.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Modigliani, dal momento che l'onorevole Modigliani non vi insiste.

A me pare che sia ispirarsi a un criterio di equità (ed io faccio questa dichiarazione ispirandomi soprattutto ai casi che ho potuto constatare personalmente) facendo in modo che un fratello non possa essere assolutamente escluso.

MODIGLIANI. Non si tratta di escludere, si tratta di includere...

LUSSU. ...in senso contrario, ma è perfettamente lo stesso. Perciò, modificherei così la dizione: « parenti ed affini di primo e di secondo grado ».

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Voglio dire all'onorevole Lussu qual'è la ragione, che mi ha persuaso molto facilmente ad aderire alle osservazioni dell'onorevole relatore.

In linea di equità, la tutela dei fratelli era quella, che mi aveva ispirato. L'onorevole relatore mi ha fatto accorto che qui non si tratta di formulare una legge, che provveda in linea di equità alla sorte dei fratelli dell'esattore, ma si tratta di limitare la sostituzione degli impiegati delle esattorie: quindi, il criterio, che deve prevalere, non è quello di favorire i fratelli, ma di tutelare gli impiegati:

E siccome il testo suggerito, di limitarsi cioè agli affini e parenti di primo grado è indubbiamente più favorevole agli impiegati, per me non vi può essere più esitazione.

In questa legge bisogna attenersi a questo criterio. Questo mi era sfuggito prima: me ne pente, me ne dolgo, e faccio onorevole ammenda.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Uberti, accettato dall'onorevole ministro con alcune modificazioni dell'onorevole Persico; e cioè: « I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o secolui conviventi a carico ».

(È approvato).

Metto allora a partito il testo del terzo comma, con l'emendamento, già approvato, dell'onorevole Uberti...

BRASCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

BRASCHI. Ho presentato un emendamento proprio su questa parte che riguarda la soppressione in questo comma della parola « collettori »...

Io avevo proposto di sopprimere la parola « collettori », perchè mi sembra sia un diritto troppo ampio che si riconosce al nuo-

vo titolare, tanto più che i collettori rappresentano appunto quel terzo che noi vorremmo tutelare nel primo caso, e che invece togliamo, permettendo che sia tolto dalle esattorie precedentemente gestite.

D'altra parte, mentre noi, col secondo comma diamo autorità e diritto a ricorrere alla Commissione, di cui all'articolo 111, al terzo che è escluso, in questo caso togliamo a questi, che sarebbero la spina dorsale delle esattorie, persino il diritto di ricorrere.

Mi pare quindi che la mia proposta di sopprimere la parola « collettori » torni a quello che è il criterio informatore della legge, che vuole difendere sopra tutto quegli impiegati che altrimenti rimarrebbero privi del diritto di ricorrere!

PRESIDENTE. Quindi in conclusione ella propone che si sopprima la parola « collettori », nell'ultimo comma in discussione. Qual'è il parere del relatore ?

UBERTI, *relatore*. La Commissione era giunta al concetto di aggiungere al testo governativo anche la possibilità di sostituire i collettori, per quella ragione di equilibrio cui più volte ci siamo richiamati, per giustificare altre disposizioni. La Commissione, quindi, non accetta l'emendamento.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo si attiene al testo della Commissione, il che vuol dire che respinge l'emendamento Braschi.

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, insiste nel suo emendamento ?

BRASCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Braschi, perchè si sopprima la parola « i collettori » alla fine del terzo comma.

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'ultimo comma dell'articolo 106.

(È approvato).

All'articolo 106 c'è anche una proposta aggiuntiva presentata dall'onorevole Mazzini e firmata anche dagli onorevoli Giuriati, Camerini, Di Francia, Federzoni, Volpini, Broccardi, De Bellis, Olivetti:

« Aggiungere in fine:

« I rapporti economici derivanti dalla riconferma dell'impiegato e specialmente



quelli cui dan luogo in caso di licenziamento le disposizioni vigenti della legislazione dell'impiego privato dovranno essere stabiliti nel caso del primo comma fra l'esattore e l'impiegato e nel caso previsto dal secondo comma fra l'esattore uscente, l'esattore entrante e l'impiegato stesso tenuto presente il contratto preesistente, il contratto da farsi e le disposizioni legislative in materia ».

Non essendo presente l'onorevole Mazzini nè alcuno degli altri sottoscrittori dell'emendamento, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Metto dunque a partito l'articolo 106 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 107:

« Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) a coloro che non abbiamo i requisiti accennati dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge a e coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili:

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

« L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'articolo 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio ».

A questo articolo era stato proposto il seguente emendamento dell'onorevole Mazzini, firmato anche dagli onorevoli Giuriati, Camerini, Di Francia, Volpini, Broccardi, Federzoni, De Bellis, Jacini:

« *Sopprimere le parole dell'ultimo comma:* entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'articolo 111... »

Non essendo presente l'onorevole Mazzini, s'intende che vi abbia rinunciato.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Proporrei che fosse aggiunta la parola « provinciale » alla parola « Com-

missione ». Siccome c'è la Commissione provinciale e la Commissione centrale, non vorrei che qualche timoroso sentisse il bisogno di adire anche la Commissione centrale. È per chiarire.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Non mi pare sia serio insistere su questa proposta.

La Commissione centrale è il giudice che decide su ricorsi per incompetenza, sulle pronunce della Commissione provinciale. È assurdo pensare che possa sorgere il dubbio che si debba adire la Commissione centrale, anzichè quella provinciale. Non si può adire la Commissione centrale, se non c'è la sentenza di quella provinciale. Sarebbe come dire che si va in Corte d'appello, quando non vi è la sentenza contro cui appellare. Mi pare che si debbano fare le leggi con serietà tecnica e senza preoccuparsi di dubbi eccessivi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, vuole esprimere il suo avviso ?

UBERTI, *relatore*. Sono dello stesso parere dell'onorevole D'Alessio, perchè evidentemente si accenna alla Commissione provinciale. La Commissione centrale è una Commissione di assetto, un giudizio di secondo grado per i rimedi straordinari.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Mi associo alla Commissione e chiedo di parlare per una proposta.

Pregherei poi la Camera di voler consentire che sia modificato il testo della lettera a. Qui si dice che gli obblighi degli esattori non si estendono a coloro che non abbiano i requisiti accennati all'ultimo comma dell'articolo 214, della presente legge.

Ora i requisiti accennati in questo comma sono le condanne per truffa, appropriazione indebita o furto. La dizione evidentemente è impropria. Sarebbe più opportuno dire « alle persone contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che », ecc.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento ?

UBERTI, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Persico insiste nel suo emendamento ?

PERSICO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 107 con l'emendamento proposto dal ministro.

(È approvato).

Secondo il testo della Commissione, verrebbe soppresso l'articolo 108 del testo ministeriale. Ma l'onorevole Braschi propone che questo articolo sia mantenuto con una aggiunta.

Do lettura dell'articolo 108 del testo ministeriale:

« Per l'assunzione di nuovo personale, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dai precedenti articoli 106 e 107 e che non furono riassunti ».

A questo articolo l'onorevole Braschi propone la seguente aggiunta:

« e a coloro che furono assunti posteriormente al 1° luglio 1921, previo per questi ultimi un periodo di prova di tre mesi ».

L'onorevole Braschi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BRASCHI. Rinunzio a svolgere il mio emendamento, perchè mi pare che si renda evidente con la semplice lettura. La nostra preoccupazione è di tutelare coloro che si trovano già a posto e hanno un diritto speciale per essere stati licenziati precedentemente, per ragioni non dipendenti da causa di servizio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione mantiene la soppressione dell'articolo 108 di fronte all'emendamento dell'onorevole Braschi?

UBERTI, *relatore*. La Commissione mantiene la proposta di soppressione, perchè si tratta esclusivamente di una preferenza per il caso di una assunzione di nuovo personale, preferenza a favore di quel personale che fosse stato licenziato ma che era in servizio all'epoca indicata nell'articolo 108.

Questa preferenza nel pensiero della maggioranza della Commissione ha poco rilievo e perciò ha ritenuto che l'articolo fosse pleonastico.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mantiene il testo governativo o si associa alla proposta di soppressione fatta dalla Commissione?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Desidererei sapere dalla Commissione, poichè non ho trovato una motivazione molto estesa nella relazione circa la soppressione dell'articolo 108, quale sia la ragione fondamentale di questa soppressione, anche di fronte al fatto che in sede di discussione parlamen-

tare abbiamo modificato lo stesso testo di legge proposto dalla Commissione; e quindi, se, nonostante le modificazioni introdotte, la Commissione ritiene che l'articolo 108 sia da sopprimere.

Questo articolo dà una certa garanzia di essere ripresi in servizio a quegli impiegati che per una ragione di necessità non hanno potuto essere riassunti, assicurando loro, in caso di possibilità di assunzione di nuovo personale, un certo diritto di preferenza e di privilegio. Mi pare un provvedimento di equità; ma può darsi che la Commissione abbia avuto qualche altra ragione che non discerno e che pregherei di esporre.

UBERTI, *relatore*. La Commissione non ebbe che la ragione particolare di raggiungere una soluzione di equilibrio. L'osservazione fatta dal Ministro delle modificazioni apportate dalla Camera ai precedenti articoli, induce la Commissione a rimettersi alla volontà della Camera.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Pregherei dunque la Camera di votare l'articolo 108 che il Governo mantiene, perchè si tratta di garantire in massima a quel personale che per gli articoli 106 e 107 non ha potuto esser mantenuto in servizio, di essere ripreso a preferenza di altri, quando si verificano vacanze di posti.

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

BRASCHI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole relatore ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Camera.

Metto dunque a partito l'articolo 108 nel testo ministeriale.

(È approvato).

#### Art. 109.

« Gli esattori delle imposte fisseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro ».

È stata presentata una proposta di soppressione di questo articolo dall'onorevole Mazzini, insieme cogli onorevoli Giuriati, Camerini, Di Francia, Volpi, Broccardi, De Bellis, Jacini, Olivetti, Federzoni.

Non essendo presente l'onorevole Mazzini, s'intende che questo emendamento sia stato ritirato.

Metto a partito l'articolo 109.

(È approvato).

## Art. 110.

« Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del dieci per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

« Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattativa sulla ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale; l'ammontare del contributo sarà stabilito fra le parti e, in caso di controversia, dalla Commissione di cui all'articolo 111.

« Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo ».

UBERTI, *relatore*. Il secondo periodo del primo comma va soppresso. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Braschi ha proposto un emendamento per elevare al venti per cento il contributo. Il suo emendamento porta anche le firme degli onorevoli: Bacci, Casoli, Ferri Leopoldo, Galla, Sensi, Ferrari Adolfo, Locatelli, Bresciani, Manenti.

L'onorevole Braschi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BRASCHI. Se il secondo periodo del primo comma viene soppresso, io posso rinunciare al mio emendamento; però mi pare che in tal caso l'articolo rimanga monco. Come e perchè questo fondo di previdenza? Su che è formato?

Pregherei quindi la Commissione di lasciare il periodo e di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. Vi sono due questioni: una riguarda la quantità del contributo per il fondo di previdenza, l'altra la ripartizione di questo contributo che deve essere apporato dal personale e dall'esattore.

Riguardo al secondo punto la Commissione ha creduto opportuno di stabilire il rapporto di quattro decimi a sei decimi anzichè lasciarlo libero, in quanto che questo rapporto rappresenta solo la consacrazione legale di un accordo già raggiunto tra esattori ed esattoriali nel concordato stipulato al Ministero delle finanze, in modo da eliminare occasione di vertenze fra le due categorie.

Per quel che riguarda l'ammontare del contributo vi è ancora divergenza fra le due categorie e anche fra i tecnici. Secondo il pensiero di alcuni di questi, se non si arriva a un contributo più elevato del dieci per cento, non si può arrivare entro i termini brevi uno ad stato di quiescenza sufficiente per i bisogni del personale in pensione. Nè bisogna dimenticare che vi sono difficoltà e diversità di ambiente fra regione e regione.

Si è ritenuto opportuno quindi di deferire questa controversia alle parti, che vi provvederanno con concordati tra le organizzazioni locali, e in caso che queste non raggiungessero l'accordo, attraverso il giudizio della Commissione di cui all'articolo 111. In tal modo si può arrivare a una soluzione che corrisponda meglio alle necessità di potere avere un contributo così elevato ed importante da essere sufficiente.

Quindi, anche nello stesso interesse della classe esattoriale, la Commissione ha ritenuto opportuno che l'ammontare del contributo debba essere riservato ad accordi tra le varie organizzazioni, e in caso di controversia, questa sia risolta dalla Commissione di cui all'articolo 111.

PRESIDENTE. Ella mantiene la soppressione della seconda parte?

UBERTI, *relatore*. È necessario sopprimerla perchè, avendo detto che l'ammontare del contributo sarà stabilito tra le parti e in caso di controversia della Commissione di cui all'articolo 111, è naturale che non si può ammettere che sia stabilito nella misura del dieci per cento. Il secondo periodo va soppresso perchè nel secondo comma vi è un emendamento al testo del progetto di legge proposto dal Governo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io debbo rilevare che la situazione è questa. Nella prima parte il testo ministeriale dell'articolo è mantenuto; nella seconda la Com-

missione introduce una modifica. Nella prima parte è stabilito che per formare il fondo di previdenza, vi debba essere il versamento del 10 per cento sugli stipendi. Nella seconda parte, testo della Commissione, si stabilisce che il 10 per cento viene versato dagli esattori e che la ripartizione tra il personale e gli esattori avviene nella proporzione di sei decimi e quattro decimi.

Successivamente la Commissione aveva proposto di dire: «l'ammontare del contributo sarà stabilito fra le parti, e in caso di controversia dalla Commissione di cui all'articolo 111».

Ma stabilire che l'ammontare del contributo venga fissato dalle parti è in contraddizione con la prima parte dell'articolo, dove è detto che l'ammontare è del 10 per cento.

Ora se non lasciamo l'adito aperto a questioni fra personale ed esattore, è tanto di guadagnato. Perciò la Commissione potrebbe accettare che resti ferma il secondo periodo del primo comma dell'articolo, e cioè che il contributo da versare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è del 10 per cento.

Nella seconda parte si stabilisca la ripartizione di sei decimi a carico dell'esattore e di quattro decimi a carico del personale, e così non si parlerà ulteriormente di riparti del contributo.

Proporrei perciò che l'articolo fosse così concepito. Primo comma testo governativo; secondo comma testo della Commissione, soppresso l'ultimo inciso dalla parola «ammontare» fino alla fine.

UBERTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. Sono dispiacente di dover mantenere il testo della Commissione per quel che riguarda la ripartizione del contributo. Siccome si è accertato che vi è un accordo tra le due categorie: è evidente che consacrando questo accordo nella legge, si viene a derimere ogni possibile controversia. Perciò su questo punto, modificando, non facciamo che sanzionare un accordo già esistente e impediamo eventuali controversie.

Circa l'ammontare del versamento la Commissione si è preoccupata del fatto che dei tecnici hanno dichiarato che il versamento del dieci per cento non è sufficiente per poter arrivare a una condizione di quiescenza bastevole; d'altra parte poichè vi è diversità di pensiero tra esattori ed esat-

toriali, la Commissione ha detto: laddove vi è uniformità di giudizio lasciamo che le due classi concordino tra loro l'ammontare del contributo, laddove le parti non sono d'accordo intorno all'ammontare del contributo, la questione sarà deferita alla Commissione arbitrale, che derimerà la controversia, essendo opportuno che si possa giungere ad un contributo che garantisca uno stato di quiescenza sufficiente.

Anzichè pregiudicare la questione nella legge, si rimandi all'accordo fra le parti, e, in mancanza di esso, alla decisione della Commissione arbitrale, che potrà valutare le informazioni dei tecnici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Braschi. Ne ha facoltà.

BRASCHI. A me pare dall'ultime parole dell'onorevole relatore che l'amore verso il personale finisca in pratica per non resistere alla realtà, perchè noi lasciamo una controversia aperta e le controversie, d'ordinario, quando vanno a finire dinanzi ad una Commissione, non finiscono favorevolmente per il personale.

Io mi avvicino piuttosto alla proposta del ministro: sopprimere le ultime due righe del testo della Commissione, e del resto conservare il testo come è stato letto.

Però io debbo insistere sulla mia proposta del contributo nella misura del venti per cento, perchè è assodato per dichiarazioni unanimi dei tecnici che il dieci per cento è insufficiente. Noi abbiamo già dei precedenti che dimostrano questa insufficienza: per esempio, per gli addetti ai trasporti secondari vi è il quindici per cento e sembra che anche questo sia insufficiente. D'altra parte, poichè non si crea una legge per l'eternità, io propongo che si fissi oggi il venti per cento, salvo poi a vedere fra qualche anno, se l'esperienza avrà dimostrato che si debba introdurre una modificazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baldesi. Ne ha facoltà.

BALDESI. Sembra a me che siamo semplicemente dinanzi ad un equivoco.

Io credo che il ministro abbia perfettamente ragione quando dice che, se fissiamo il dieci per cento, l'ultimo comma diventa inutile: diventa inutile parlare di possibilità di discussione fra le parti. D'altra parte, la Commissione appare preoccupata del caso che il dieci per cento possa non essere sufficiente allo scopo che si vuole raggiungere.

Non si potrebbe allora trovare il modo di conciliare le due parti?

La Commissione vorrebbe stabilire il dieci per cento come minimo e cioè non lasciar tutto alla discussione fra le parti, ma fissare che in ogni caso il versamento non possa essere inferiore al dieci per cento. Vale a dire: dieci per cento come minimo e poi possibilità di aumentarlo, se fra le parti sia riconosciuta la necessità dell'aumento.

E allora credo che il testo della Commissione potrebbe essere modificato in questo senso: «L'ammontare del contributo, qualora il dieci per cento sia ritenuto insufficiente, sarà stabilito fra le parti, e, in caso di controversia, dalla Commissione di cui all'articolo 111».

BRASCHI. Allora, tanto vale lasciare aperta la questione.

BALDESI. Il dieci per cento rimane come minimo, salvo a rimettersi alla discussione fra le due parti, se non sia sufficiente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Baldesi, perchè in questo modo si contemperano le due esigenze: da una parte si fissa il dieci per cento, come cifra minima alla quale ciascun esattore ed esattoriale deve sottostare; d'altra parte, qualora ragioni tecniche dimostrino che il dieci per cento sia insufficiente, si lascia adito all'accordo tra le parti per un contributo maggiore. Basterebbe aggiungere al testo della Commissione: «il fondo sarà formato mediante il versamento di un contributo non minore del dieci per cento».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per le finanze. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Mi dispiace di dovere insistere nell'opinione che poco fa ho manifestato. Io sono un po' l'uomo dalle soluzioni semplici o sempliciste, se più vi piace; ma ritengo che in una materia come questa, stabilire dei punti fissi che tolgano l'occasione, la possibilità di contrasti e di controversie, rappresenti sempre un vantaggio per gli interessati e soprattutto per il personale di cui ci siamo preoccupati. Credete pure: aprire l'adito a delle contestazioni è sanzionare a priori un danno.

Ora la proposta dell'onorevole Baldesi, con l'apparenza di confermare quanto io avevo dichiarato — e lo ringrazio dell'opinione favorevole che ha espresso a quanto io ho detto poco fa — in sostanza viene a capovolgere completamente la questione, per-

chè dice: stabiliamo un dieci per cento in forza di legge; se poi non basterà, le parti andranno davanti ad una Commissione per farsi stabilire un'altra aliquota. Tanto vale dire: lasciamo alle parti di stabilire l'aliquota. Quindi non vi sono che due vie maestre: la via della legge, oppure la via della contestazione tra le parti.

Io, ripeto, sono per la via della legge la quale, se anche dà meno di quello che da alcuno si possa pensare, dà sempre in una misura, che rende anche più tranquilla la posizione sociale ed economica degli interessati. La contestazione delle parti non sappiamo quando comincerà, e a furia di ricorsi e di discussioni dinanzi alle Commissioni, quando avrà termine.

Immaginate queste Commissioni che decideranno in ogni parte d'Italia con criteri diversi? La Commissione A, giudicherà in un modo, la Commissione B, in un altro. Dopo sei mesi troveremo una petizione dinanzi al Parlamento perchè intervenga con nuove norme legislative per mettere d'accordo le Commissioni.

Contentiamoci quindi di seguire la via della legge, che è la migliore. E allora si dice: aumentiamo questo dieci per cento.

Anche qui non mi sento di poter seguire questa proposta.

Abbiamo questo dieci per cento che è stato accettato dalla Commissione dopo una lunga discussione. Perchè ora dobbiamo riconoscere che non basta? L'onorevole Braschi dice: stabiliamo il venti per cento.

L'onorevole Baldesi soggiunge: non diciamo una cifra, ma lasciamo che la si possa determinare litigando.

Io dico che è necessario un punto di partenza. Se questo dieci per cento non sarà sufficiente, allora vuol dire che si tornerà alla Camera per aumentarlo.

Mi pare che una certa misura e una certa equità ci debba essere in tutti i rapporti giuridici.

Mantengo perciò la mia opinione, qualunque sia il giudizio che la Camera vorrà dare su quella manifestata dalla Commissione e dai diversi oratori, perchè ritengo che la soluzione da me indicata sia quella che dà la maggiore stabilità e il maggior senso di tranquillità nei rapporti tra esattori ed esattoriali.

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, ella insiste nel suo emendamento?

BRASCHI. Non insisto nel mio emendamento, ma mi preoccupo di questo dieci per cento che come si è già provato, è in-

sufficiente. Abbiamo già visto il personale dei trasporti secondari lamentarsi perchè il quindici per cento è insufficiente.

Io avevo chiesto il venti per cento, ma posso anche ridurlo al quindici per cento.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Quando mai si è trovato qualcuno il quale abbia detto che è sufficiente ciò che gli è stato dato?

Aggiungo che tutto ciò che noi diamo in più o in meno ha ripercussione sull'aggio.

Non dimentichiamo che l'esattore, si stabilisca il 10 o il 15 per cento, se ne rivale sui contribuenti. Sono questi che pagano e non l'esattore.

BALDESI. Ma gli esattori non avranno nessun motivo per aumentare o diminuire. È per la difesa dei contribuenti.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze è d'avviso che l'articolo 110 sia tenuto fermo nel testo primitivo; soltanto chiede che nel secondo comma siano tolte le parole: «l'ammontare del contributo sarà stabilito dalle parti e, in caso di controversia, dalla Commissione di cui all'articolo 111».

Rimane quindi fermo il primitivo testo della Commissione. Chiedo alla Commissione se mantiene la sua proposta.

UBERTI, *relatore*. La Commissione insiste nella sua proposta, ma si rimette alla volontà della Camera.

BRASCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. Io domando se resta la limitazione dei quattro decimi, perchè nel testo originale non c'è.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Poichè la Commissione mantiene la sua proposta ma non insiste perchè si metta ai voti l'una piuttosto che l'altra, chiedo che si metta in votazione il primo comma dell'articolo 109 del testo originale del disegno di legge.

Per il secondo comma chiedo si sopprima l'ultima parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma primo dell'articolo 110 così concepito:

« Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del dieci per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

Il ministro delle finanze propone che il secondo comma sia così concepito:

« Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo al comma terzo:

« Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 110 del testo della Commissione:

« Tutte le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente le quali abbiano per oggetto il contratto di impiego e la interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui nei precedenti articoli 22, 106, 107, 108 e 109, saranno decise dalle Commissioni provinciali e dalla Commissione centrale previste dalla vigente legislazione relativa al contratto di impiego privato.

« Per la risoluzione delle controversie di cui sopra faranno parte delle Commissioni provinciali predette anche un esattore delle imposte ed un impiegato di esattoria quali membri effettivi, ed in loro assenza, rispettivamente un esattore ed un impiegato supplenti da nominarsi di anno in anno dal presidente del tribunale, tra gli esattori delle imposte e tra gli impiegati esattoriali in carica nella provincia su designazione delle rispettive organizzazioni, con le norme che saranno fissate con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato permanente del lavoro ».

Sul secondo comma di quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Persico. Ne ha facoltà.

PERSICO. Desidero presentare un emendamento di forma, unicamente per il tecnicismo della legge. Ove si dice: « delle Com-

missioni provinciali predette anche un esattore delle imposte ed un impiegato di esattoria quali membri effettivi, ed in loro assenza, rispettivamente un esattore ed un impiegato supplenti...», si deve dire: «quali membri supplenti», altrimenti si può pensare che siano esattori supplenti ed impiegati supplenti.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

UBERTI, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Acconsento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 110 con la modificazione dell'onorevole Persico accettata dalla Commissione e dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 111 così concepito:

« Il Governo del Re previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato ha facoltà di introdurre nel testo unico approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, e nel relativo regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione:

« Nel commisurare la cauzione per le esattorie che saranno assunte nel 1923, non saranno computate le riscossioni per le imposte straordinarie di guerra (sovraprofiti, contributa, personale, centesimo sui pagamenti e aumenti di patrimonio) ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. Le ragioni di questo emendamento appaiono eque quando si ponga mente ad un duplice ordine di considerazioni. In questi ultimi anni il gettito delle imposte è stato così ingente da esigere aumenti di cauzione formidabili, cauzioni che salgono a 70, 80 e più milioni con la conseguenza evidente di diminuire la possibilità anche a capaci esattori di adire all'asta con pericolo di determinare un aumento nella misura dell'aggio.

Non solo, ma il carico attuale è, talora in parte cospicua, costituito da imposte straor-

dinarie, le quali non si avranno che nel corso del decennio. La tassa sui sopraprofiti di guerra, il contributo personale, il centesimo sui pagamenti, gli aumenti di patrimonio, sono imposte eccezionali di guerra, che dentro il primo periodo del decennio verranno ad essere esaurite.

Perciò, data la straordinarietà di queste imposte, si è ritenuto che fosse equo di poter togliere, da quello che era il calcolo del carico per la valutazione della cauzione, l'ammontare di queste imposte straordinarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io mi trovo dinanzi a questo articolo aggiuntivo improvvisamente, e non nascondo la mia preoccupazione; perchè, se è vero che il carico dei ruoli per la cagione dei sopraprofiti, del contributo personale, del centesimo sui pagamenti e degli aumenti di patrimonio è cresciuto assai, è però altrettanto vero che questo accrescimento va a tutto vantaggio degli esattori, che vengono a percepire un aggio corrispondente al sesto al settuplo e qualche volta ad una proporzione maggiore di ciò, che incassavano prima.

Ora, l'aver un grande vantaggio e non avere contemporaneamente l'onere, mi pare che sia interamente giusto.

D'altra parte, mi rendo anche conto che, specialmente in certe esattorie, la quantità delle imposte straordinarie da esigersi è di tale entità che può creare degli imbarazzi nella prestazione della cauzione, sebbene non occorra dimenticare che nella maggior parte delle località dove vi fu fortissimo incremento di contributi straordinari, le esattorie sono tenute da Istituti di credito o da Società, alle quali non mancano i mezzi per formare la cauzione.

Io proporrei che non si accettasse integralmente la proposta della Commissione, perchè la cauzione rappresenta pure una grande garanzia per lo Stato, per i comuni, e per le provincie, ed è opportuno non rinunziarvi così facilmente.

Oggi in certe esattorie noi verremmo ad avere, col sistema proposto dalla Commissione, una cauzione non più rispondente al sesto del ruolo, ma soltanto al ventesimo o al trentesimo del carico di ruolo, e quindi avremmo una sproporzione fortissima tra il carico di ruolo e la cauzione.

Non bisogna poi dimenticare che talune di queste imposte cosiddette straordinarie, per la sua lunga rateazione, od anche per

la probabilità che sia riconfermata, viene ad assumere quasi il carattere di tributo ordinario.

La tassa straordinaria sul patrimonio, per esempio... (non so se l'onorevole Uberti abbia inteso di comprenderla fra i contributi straordinari) va ancora al minimo dieci anni e può andare anche a venti anni per tutti i contributi fondiari: quindi, non è una tassa, di cui si possa dire che cesserà fra pochi anni.

Io pregherei quindi la Commissione di esaminare se non si possa addivenire ad un temperamento, per esempio che: fermo rimanendo l'importo integrale della cauzione come prima per tutti i tributi ordinari, sia ridotto, supponiamo, al 50 per cento per gli straordinari. L'esonerare completamente, mi pare sia un po' pericoloso.

UBERTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. Le ragioni e le preoccupazioni del ministro circa la garanzia che Stato, provincie e comuni devono avere verso gli esattori, che in determinati momenti hanno in mano somme riscosse non inferiori alla cauzione, cioè una intera rata corrispondente al resto dell'intero carico dell'esattoria, sono fondate. La Commissione le condivide perfettamente, però la Commissione è puranco preoccupata dell'indubitabile aggravamento di aggio che deriva dalla necessità che hanno i nuovi esattori per i formidabili aumenti di cauzione di procurarsi l'ingente quantità di titoli richiesti. Per garantirsi contro il rischio dell'esattore malversatore o insolvente si accresce sicuramente la spesa del contribuente per l'aggio.

Di fronte a queste due preoccupazioni, da una parte di non aver aumento di aggio o averlo ridotto al minimo possibile e dall'altra di mantenere una garanzia per le somme che l'esattore ha in riscossione, la Commissione rinuncia a parte del suo emendamento e accetta la proposta del ministro, di ridurre la cauzione solamente al 50 per cento per le imposte, non continue di cui nell'emendamento.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ecludendo però, intendiamoci bene, l'imposta sul patrimonio che è un tributo oramai normale!

Quindi si dovrà dire così: Nella misura della cauzione saranno computate soltanto al 50 per cento le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra, ecc. Restando ferma, dunque, la mia dichiarazione che

questo testo non riguarda la imposta sul patrimonio.

PRESIDENTE. Dunque, il ministro delle finanze propone che l'articolo 113 aggiuntivo sia modificato come segue: Nel commisurare la cauzione per le esattorie che saranno assunte nel 1923, saranno computate soltanto al 50 per cento le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra: sopra profitti, contributo personale, centesimo sui pagamenti e aumenti di patrimonio.

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Devo fare osservare che il testo così come è stato letto pare voglia dire qualche cosa di più, che cioè saranno calcolate solo quelle imposte e al 50 per cento: bisogna invece sia chiaro che al 50 per cento saranno calcolate soltanto quelle imposte, e tutte le altre al 100 per cento.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Quello che interessa è questo: il carico di ruolo per queste imposte, e solo per esse, si calcola al 50 per cento.

MEDA. Siamo d'accordo, ma appunto rilevavo che il testo non corrisponde a questo pensiero.

PRESIDENTE. L'onorevole Meda, dunque propone che il testo sia del seguente tenore: Nel commisurare la cauzione per le esattorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sopraprofiti, contributo personale, centesimo sui pagamenti, e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al 50 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

BERTONE, *ministro delle finanze*. L'ho accettato perchè è più chiaro. Bisognerà però determinare l'anno a cui si riferisce il carico di ruolo.

MEDA. Questo non mi riguarda.

UBERTI, *relatore*. È stabilito per legge che sia il biennio precedente al conferimento dell'esattoria.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 113 nel testo proposto dall'onorevole Meda.

(È approvato).

Segue ora un articolo aggiuntivo, presentato dall'onorevole Caccianiga, e firmato anche



dagli onorevoli: Tonello, Cocuzza, Chiggiato, Pesante, Ruschi, Sitta, Siciliani, Misuri, Basso:

« Gli esattori e ricevitori provinciali in carica nelle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza, ove, a causa della guerra, l'esazione delle imposte venne in tutto od in parte sospesa, hanno diritto d'ottenere, mediante domanda diretta ai rispettivi prefetti, la protrazione di due anni alla scadenza dei contratti in corso ».

Ma non è presentel'onorevole Caccianiga...

CHIGGIATO. Faccio mia la proposta, essendo uno dei firmatari.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiggiato, ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

CHIGGIATO. Le ragioni che hanno mosso me e alcuni colleghi a presentare questo articolo aggiuntivo sono ragioni di equità e giustizia così ovvie che mi dispensano da un lungo discorso. Tanto sono esse ispirate ad equità e giustizia, che la proposta ha il consenso, come dimostrano i nomi dei firmatari, delle più opposte parti della Camera.

Si domanda, analogamente a quanto è stato fatto in altri casi, in cui cioè si sono prorogati altri termini riguardanti rapporti di diritto pubblico e privato nelle stesse provincie, che una proroga di due anni sia concesa mediante semplice domanda al prefetto per i contratti in corso, in quelle provincie, che hanno subito i danni dell'invasione nemica. Si sa infatti che in quei comuni per un certo periodo di tempo, non furono riscosse le imposte. Gli esattori che non poterono così percepire allora il corrispettivo cui pur avevano diritto secondo quanto era stato già convenuto, sarebbero così implicitamente risarciti del danno sofferto.

Spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole relatore ?

UBERTI, *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento che, mentre non reca alcun beneficio ai vecchi esattori, invece di far coincidere l'inizio del decennio anche in questa provincia con il nuovo conferimento in tutto il Regno, provoca una causa di perturbamento nella vita amministrativa finanziaria.

Anche i vecchi esattori delle terre liberate potranno domandare di essere riconfermati, oppure potranno adire nuovamente all'asta ed avere il conferimento per un decen-

nio. Meglio anche per questi esattori di avere anzichè una proroga per un biennio, essere riconfermati per un decennio intero. Il fatto su cui si è fondato l'onorevole Chiggiato, potrà contribuire una circostanza maggiore per consigliare la riconferma.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, vuole esprimere il suo avviso ?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Prego l'onorevole Chiggiato di non insistere nel suo articolo aggiuntivo.

Siamo tutti compresi del riguardo speciale che occorre usare a quelle provincie, ed il Governo non ha mancato ripetutamente, sotto diverse forme, di adottare disposizioni eccezionali veramente di favore per le popolazioni delle provincie stesse.

Ma si convinca l'onorevole Chiggiato, che voler creare un regime di esattoria speciale per quelle terre, mentre non arreca vantaggio alle popolazioni ed agli interessati, può cagionare perturbazioni ed incertezze che più tardi potrebbero essere deplorati.

L'onorevole Chiggiato può essere tranquillo che sarà usato riguardo a quegli esattori, poichè, come abbiamo già dichiarato, questa è una legge di equità e di temperanza che non si è ispirata a criteri rigidi di applicazione, ma ha voluto usare riguardi di equità alle classi interessate, pur tenendo conto dei diritti e degli interessi dell'erario e degli enti locali.

Gli esattori di quelle regioni avranno un trattamento di equità maggiore di quello che possono avere altrove, perchè si trovano in condizioni particolari di disagio, a cui si volgeranno l'occhio e il pensiero delle autorità centrali e dei comuni.

Prego dunque l'onorevole Chiggiato di non insistere nella sua proposta.

MANCINI AGUGUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Ho chiesto di parlare soltanto per far presente all'onorevole ministro l'opportunità che gli stessi riguardi in linea di equità, e senza statuire, siamo d'accordo, nulla per legge, si osservino per quegli esattori delle provincie che, essendo stati colpiti duramente dai terremoti che hanno travagliato il nostro paese, hanno avuto sospesa l'esazione dei tributi e che meritano quindi nell'applicazione della presente legge particolare considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiggiato insiste nel suo articolo aggiuntivo ?

CHIGGIATO. Dopo i chiarimenti avuti dall'onorevole ministro, non insisto nella mia

proposta. Insisto però nella raccomandazione che ai riguardi promessi dall'onorevole ministro per tutti in genere gli esattori, dato il carattere da lui ora richiamato della legge in discussione, altri particolari riguardi si aggiungano così per gli esattori delle provincie di Venezia, Treviso, Udine, Belluno e Vicenza, come per gli esattori dei quali ha parlato ora l'onorevole Mancini.

**PRESIDENTE.** Segue l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Persico insieme agli onorevoli Netti, Faranda, Stancanelli, Cao, Bonardi, Pezzullo, Vittoria, Gasparotto, Orano e Lussu.

« Agli esattori che nel 1915 avevano una cauzione non superiore alle lire 40,000 ed a quelli che durante la guerra prestarono servizio militare, senza beneficiare di esonero, sarà consentita la conferma di diritto pel 1923-1932, in seguito a loro domanda, dal prefetto, sentito il parere dei comuni e dell'intendente, e potrà essere negata solo, per giustificati motivi, da indicarsi nel relativo decreto prefettizio, contro il quale è ammesso il ricorso in via gerarchica.

« Ai detti esattori potrà essere consentito dal prefetto un aggio superiore a quello stabilito dall'articolo 105, tenendo conto delle speciali condizioni delle esattorie e dell'aumento dei tributi ordinari, fino al limite massimo del 10 per cento ».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgerlo.

**PERSICO.** La legge che abbiamo ormai approvata in tutto il suo testo ha introdotto il nuovo sistema dell'asta, e noi non abbiamo nessuna difficoltà a che questo sia il criterio futuro.

Però ci dobbiamo preoccupare di quella categoria di piccoli esattori che, durante la guerra, hanno avuto gravissimi danni per gestire l'esattoria in condizioni assai difficili, quando i proventi dei comuni erano ridotti ai minimi termini; e di quegli esattori che, durante la guerra, appunto per la piccolezza della loro azienda, non hanno avuto l'esonero e sono stati costretti ad andare sotto le armi.

Io ne conosco taluni che sono partiti nel 1915 e sono tornati nel 1919. Questi esattori, che hanno avuto tanti danni, sarebbero addirittura rovinati se, di botto, dovendo aprirsi le aste, dovessero lasciare la piccola esattoria che costituisce l'unico provento per loro e per le loro famiglie.

Per essi dunque ho proposto l'articolo aggiuntivo, nel quale ho chiesto che, in seguito a domanda, sentito il prefetto ed il

parere dei comuni e dell'intendenza, si possa confermare l'esattoria per il decennio 1923-1932. Potrà essere anche negato questo conferimento quando vi siano giustificati motivi; in questo caso è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Gli esattori si dividono in due categorie: i piccoli esattori, che traggono dall'esattoria a stento il mantenimento loro e delle loro famiglie; i grandi esattori, che ne traggono lautissimi guadagni, e sono spesse volte milionari.

È per questi piccoli esattori, che costituiscono i paria della classe, che noi abbiamo proposto che il prefetto possa consentire anche un aggio superiore a quello di cui all'articolo 105, tenendo conto delle speciali condizioni dell'esattoria e dell'aumento dei tributi ordinari.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**UBERTI, relatore.** In questi emendamenti ritornano troppe questioni che abbiamo già decise; così per esempio per la conferma di diritto, per quella del parere conforme del comune, o semplicemente favorevole; di più l'ultima parte che vorrebbe aumentare l'aggio del 10 per cento è cosa troppo gravosa per i contribuenti, colpiti da imposte sempre crescenti....

**PERSICO.** È il prefetto che può concedere il limite massimo!

Se lei accetta la prima parte dell'emendamento sono disposto a rinunciare alla seconda.

**UBERTI, relatore.** Anche se si tratta dei prefetti non si può superare il limite massimo del 6 per cento, garanzia assolutamente necessaria per il contribuente; ciò è stato stabilito anche nel caso che sia lo stesso prefetto a fare il conferimento in seguito al fallimento anche del secondo esperimento d'asta.

D'altra parte, ritengo che lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Persico, abbia già trovato piena soddisfazione nella legge.

Egli vuole in sostanza assicurare ai piccoli esattori, che si trovano in condizione di avere risentito un danno particolare dalla guerra, la conferma con miglioramento d'aggio.

Ora la presente legge se non concede ai vecchi esattori una conferma di diritto, tende però ad allargare il principio della riconferma e, all'articolo 105, anche ad ammetterla, con aumento dell'aggio del 50 per cento, dando ai piccoli esattori un manifesto e voluto riguardo di miglior trattamento.

Lo spirito della legge risponde al criterio che ha ispirato l'onorevole Persico. Voglia

che pertanto egli accontentarsi di queste dichiarazioni della Commissione sulla volontà di portare i maggiori benefici a questi piccoli esattori che hanno sopportato i danni della guerra, e di cui l'attuale legge ha tenuto il massimo conto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**BERTONE, ministro delle finanze.** Io mi associo all'opinione espressa dall'onorevole relatore della Commissione, e spero che l'onorevole Persico, dopo alcune altre considerazioni che io brevissimamente esporrò, non vorrà insistere nel proprio articolo aggiuntivo.

Anzitutto si tratta di materia già stata ampiamente discussa e deliberata dalla Camera. Ciò che propone l'onorevole Persico viene a toccare quel che fu deliberato all'articolo 3 e all'articolo 105; all'articolo 3 in quanto si tratta del parere dell'intendente e del prefetto, dell'articolo 105 in quanto si riferisce alla misura dell'aggio da concedersi e alla facoltà di concedere o meno la riconferma. Ora noti l'onorevole Persico che il suo articolo aggiuntivo, risponde alla proposta sotto altra forma fatta dall'onorevole Mancini, proposta che non fu accettata e con la quale egli proponeva di commisurare; il diritto da concedere all'esattore non al carico di ruolo, ma all'importo della cauzione: tenga presente che una cauzione di lire 40,000 nel 1915 significava un carico di ruolo di 240 mila lire, e che da allora ad oggi nessun esattore che avesse 240,000 lire non ha sorpassato il mezzo milione, onde noi rientriamo in quel criterio discrezionale di apprezzamento che abbiamo voluto lasciare alle autorità comunali e all'autorità intendenzia per concedere o meno l'aumento dell'aggio, tenuto conto anche dell'incremento delle entrate dal 1915 ad oggi. Quindi per non creare con questa disposizione aggiuntiva, un conflitto vero e proprio con gli articoli 3 e 105 già approvati e per non aprire la porta attraverso la quale ritornano a passare tutte le questioni che abbiamo creduto di poter definire prego l'onorevole Persico di non insistere nel suo articolo aggiuntivo e di accettare senz'altro la formula proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Persico insiste ?

**PERSICO.** Insisto, perchè ho letto con la più grande attenzione, dolente di non essere stato presente, i resoconti delle sedute del 24 e 26 maggio in cui si sono discussi questi argomenti. Non è esatto che, discutendosi gli articoli 3 e 105 ed essendo stata

respinta la proposta degli onorevoli Mariotti e Mancini si sia vulnerata questa questione. Allora si trattava di tutte le esattorie e del modo di riconferma, cioè si trattava di scardinare la legge nelle sue basi, dato che questa legge ha come criterio informatore l'asta e l'appalto, e con quelle proposte si tendeva alla riconferma mediante domanda.

La mia è una piccola eccezione che si fa per una limitata categoria di esattori, e se la Commissione consente, posso ridurre la cifra della cauzione a 20,000 lire.

Si tratta di beneficiare alcune centinaia di piccolissimi esattori che vivono con questo unico provento. Quanto al capoverso per l'aumento fino al limite massimo del 10 per cento, sono pronto a rinunciarvi. Quindi la modificazione si ridurrebbe alla prima parte dell'articolo da me presentato in cui alle lire 40,000 verrebbe sostituita la cifra di lire 20,000. Insisto nel mio articolo così modificato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Persico insiste nella sua proposta con questa modificazione che alla cifra di lire 40,000 sia sostituita la cifra di lire 20,000 e che sia soppresso il secondo capoverso.

Il ministro e la Commissione hanno dichiarato il loro avviso contrario alla primitiva proposta. Lo mantengono sulla proposta così modificata ?

**BERTONE, ministro delle finanze.** Il Governo non può accettare neppure l'articolo modificato.

**UBERTI, relatore.** Neppure la Commissione. Il concetto dell'onorevole Persico è già nello spirito della legge e dovrà informarne l'applicazione.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Persico, con le modificazioni, da me indicate.

*(Non è approvato).*

Come la Camera ricorda, si è lasciata in sospenso la votazione dell'articolo 100, dovendo il ministro delle finanze fare delle dichiarazioni.

**BERTONE, ministro delle finanze.** Non devo fare più alcuna dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Metto allora a partito l'articolo 100 del disegno di legge, che è così concepito:

« La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto ed i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori comuni e provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto

con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza ed in seconda istanza al ministro delle finanze.

« Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle quistioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per le finanze. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Vorrei pregare la Camera di consentire un chiarimento e di approvare quindi un articolo aggiuntivo a questo disegno di legge.

Il chiarimento si riferisce a ciò che poco fa abbiamo discusso in rapporto alla cauzione proporzionata al carico di ruolo. Meditando meglio, ho pensato che la legge sulla riscossione dell'imposte dirette stabilisce che la cauzione va proporzionata al carico di ruolo del penultimo anno e poichè il penultimo anno è il 1921, è bene che resti stabilito che questo carico di ruolo sarà quello del 1921 e non quello del 1921-22. Questo perchè così dispone la legge e quindi così noi siamo in perfetta regola.

Quanto all'articolo aggiuntivo debbo far presente che non siamo più in tempo per applicare i termini, se ci manteniamo rigidamente a quello che è stabilito nella legge per la formazione dell'aggio e di altre condizioni per il prossimo: per esempio: gli aggi andrebbero fissati otto mesi prima del gennaio 1923.

E noi non avremmo modo di far questo per il primo gennaio 1923 poichè siamo già al sesto mese del 1922. Ed allora io propongo questo articolo aggiuntivo: « Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-1932, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Quest'articolo prenderà il numero 114. L'onorevole relatore vuol esprimere il suo parere in proposito?

UBERTI, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare su quest'articolo aggiuntivo, lo metto a partito.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Volpi, per i reati di lesione ed ingiurie.

La Commissione propone di non concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 10 marzo 1918, n. 448, 1º settembre 1918, n. 1482, 3 novembre 1918, n. 1918, 23 febbraio 1919, n. 462, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2125, recanti provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 novembre 1921.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 10 marzo 1918, n. 448, 1º settembre 1918, n. 1482, 3 novembre 1918, n. 1918, 23 febbraio 1919, n. 462, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2125, recante provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 novembre 1921.

Se ne dia lettura.

PASCALE, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1185-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per l'articolo 1, vi è un testo della Commissione diverso dal testo governativo.

Onorevole sottosegretario per i lavori pubblici domanda che la discussione sia fatta sul testo del Governo o su quello della Commissione?

MARTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Sono convertiti in legge, con le modificazioni rese necessarie dalla soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, i decreti luogotenenziali 10 marzo 1918, n. 448, 1º settembre 1918, n. 1482; 3 novem-

bre 1918, n. 1918; 23 febbraio 1919, n. 462 e i decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 2125 e 3 maggio 1920, n. 696, recanti provvedimenti per il porto di Napoli e per la zona industriale compresa entro i nuovi confini al comune stesso acquisiti in virtù del primo decreto sopradetto.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Sandulli, Pezzullo e Visco così concepito:

« All'articolo 5 del decreto 10 marzo 1918, n. 448, ed all'articolo 1 del decreto 2 ottobre 1919, n. 2125, sostituire:

3º) due membri eletti dal Consiglio comunale ed uno del Consiglio provinciale, un membro nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ed uno dalla Camera di commercio che possono essere scelti anche fuori del proprio seno fra le persone specialmente competenti ».

Non essendo presente l'onorevole Sandulli, ha facoltà di svolgerlo il secondo firmatario onorevole Pezzullo.

PEZZULLO. L'emendamento da me proposto riguarda semplicemente la scelta dei rappresentanti dei vari consessi nell'Ente autonomo.

Si tratta di dare la possibilità che i delegati delle varie amministrazioni siano scelti fra i propri componenti specialmente competenti. Ciò costituisce vantaggi non insignificanti e specialmente quello di potere il delegato, rispondere, in ogni momento, dell'opera spiegata, al Consesso da cui proviene.

Le opportunità della modifica è stata riconosciuta dalla stessa Commissione, come rilevasi dalla relazione, ed io mi auguro che la Camera vorrà dare voto favorevole al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

MARTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A questo stesso emendamento la Commissione, se non erro, ha accennato nella stessa relazione. Non ho quindi nessuna difficoltà ad accettarlo, ma domando alla Commissione come mai mentre vi era un cenno nella relazione, non è stato poi riprodotto nel testo della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPOBIANCO, *relatore*. Evidentemente la Commissione accetta l'emendamento, tanto più che nel penultimo capoverso la

questione è considerata; esso per errore non è stata riprodotta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo primo del quale ho già dato lettura, coll'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pezzullo.

(È approvato).

#### Art. 2.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 21 novembre 1921, fra lo Stato, il comune, la Camera di commercio e l'ente portuale di Napoli, nonché la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, in ordine al finanziamento delle opere di sistemazione del porto di Napoli, affidate all'ente portuale.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, in conseguenza della convenzione del 21 novembre 1921 resta modificato come segue:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziati a partire dall'esercizio finanziario 1919-20 le somme occorrenti per la esecuzione delle convenzioni 8 febbraio 1918 e 21 novembre 1921 ».

(È approvato).

#### Art. 4.

In aggiunta alle somme disponibili sulle assegnazioni della legge 12 marzo 1911, n. 358, è autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 15,000,000 che unitamente alle disponibilità predette, sarà destinata alle opere di ampliamento, arredamento e sistemazione ferroviaria del porto di Napoli estranee a quelle contemplate nell'articolo 1 della convenzione 8 febbraio 1918 e stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1923-24 incluso.

(È approvato).

#### Art. 5.

A partire dall'esercizio finanziario 1921-1922, gli stanziamenti relativi alle opere del porto di Napoli dipendenti dalle convenzioni 8 febbraio 1918 e 21 novembre 1921, nonché quelli relativi alle altre opere straordinarie estranee alle convenzioni me-

desime, saranno iscritti in un separato capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 6.

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-22, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 134 « Annualità a carico dello Stato per concessione di opere marittime », — L. 12,000,000.

Cap. n. 134-bis (di nuova istituzione) « Opere di ampliamento e sistemazione per il porto di Napoli », L. 27,200,000.

a) Delle somme occorrenti per la liquidazione degli interessi dovuti alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli in dipendenza delle anticipazioni già effettuate a termini dell'articolo 12 della convenzione 8 febbraio 1918;

b) Delle somme occorrenti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 della presente legge, mediante storno dei fondi stanziati al capitolo 133 « Opere marittime straordinarie ».

Sarà del pari provveduto con decreto del ministro del tesoro alle variazioni da introdursi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-23 in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni altra disposizione contraria alle presenti è abrogata.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Domanda di autorizzazione a procedere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Sorge per contravvenzione all'articolo 19 Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2165, modificato dal Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

**Per l'inversione dell'ordine del giorno.**

REALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE. Ha chiesto di parlare per proporre una inversione dell'ordine del giorno nel senso che il disegno di legge iscritto al n. 24 dell'ordine del giorno sia rinviato alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere.

PRESIDENTE. Ne parleremo a suo tempo, onorevole Reale.

**Domande di autorizzazione a procedere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per i reati di diffamazione e di ingiurie col mezzo della stampa (articoli 393-395 Codice penale e 47 Regio editto sulla stampa).

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Io parlerò contro l'autorizzazione a procedere perchè il caso è veramente degno di alcune considerazioni. Vi sono altre domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Morgari quale gerente, e per reato di diffamazione e ingiurie, e io mi guarderò bene di domandare che non sia concessa l'autorizzazione, perchè in questi altri casi, se ho ben visto, non si conosce la persona dell'autore.

Ma nel caso in esame in questo momento la persona dell'autore è perfettamente identificata. Ed in questo caso la Camera ha sempre negato l'autorizzazione a procedere contro il deputato quale gerente.

Mi permetto di fare osservare che a sostegno di questa giurisprudenza della Camera c'è tutta una serie di considerazioni, già note ma che si possono brevemente riassumere: non c'è nessun danno per il querelante che ha diritto di esperire la propria azione; la discussione sulla verità o meno del fatto non è danneggiata dall'assenza del gerente. Ma a queste considerazioni, che sono di opportunità, si possono aggiungere altre considerazioni che sono di stretto diritto. I colleghi che si occupano di queste questioni non ignorano che anche davanti ai tribunali è stata fatta la questione se si possa condannare il gerente quando l'autore dello scritto incriminato, qualunque sia il titolo del reato, è noto. E infatti è ritenuto da parecchi che le responsabilità del gerente non possa più

considerarsi come obbligatoria, ma debba considerarsi come sussidiaria di quella dell'autore, quando l'autore non è conosciuto e contro di lui non possa procedersi.

Nel caso concreto la persona dell'autore è nota, e indicata dallo stesso relatore con nome e cognome, non c'è quindi nessuna ragione di deflettere dalla giurisprudenza della Camera, e quindi propongo che l'autorizzazione non sia concessa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CAO, relatore.** L'onorevole Modigliani è partito da un presupposto errato. Perché si conosce il nome del corrispondente del giornale, ma non quella dell'autore della corrispondenza. Ora non è detto che da un paese non possano arrivare scritti di altre persone che non siano il corrispondente. Quindi, allo stato degli atti, poichè in realtà l'autore dello scritto incriminato non si conosce, non c'è ragione per non promuovere il procedimento contro il gerente, a norma della stessa giurisprudenza della Camera citata dall'onorevole Modigliani.

**MODIGLIANI.** Domando se si procede o no contro il corrispondente.

**CAO, relatore.** No. Si sa chi è il corrispondente, ma non è identificato come autore dello scritto.

**MODIGLIANI.** E risulta dagli atti che non si procede ?

**CAO, relatore.** Risulta precisamente dagli atti che non si procede.

**MODIGLIANI.** Ma se è stata data querela contro il signor tal dei tali come corrispondente, non è possibile che non si proceda contro di lui. Quindi se qui il nome del corrispondente è noto (e presumibilmente ciò si desume dal fatto che è stato querelato) se la vedrà lui col giudice che dovrà decidere sul merito. Ma l'azione farà certo il suo corso in confronto di questo corrispondente, ed il signor querelante, anche se il signor corrispondente sarà assolto, spererà contro di lui la contro prova della verità e difenderà ugualmente il proprio onore senza bisogno che ci sia il gerente.

**CIRINCIONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIRINCIONE.** Pare che in questa questione manchi un dato fondamentale di fatto, che sarebbe necessario conoscere per poter equamente decidere. Quindi propongo la sospensiva, e il rinvio alla Commissione, per aspettare di conoscere se sia veramente o no conosciuto l'autore dello scritto incriminato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CAO, relatore.** Sulla sospensiva non ho nulla da osservare. La Camera è sovrana. Ripeto però la mia affermazione, e cioè che dagli atti risulta che, appunto per l'ignoranza dell'effettivo responsabile dell'articolo incriminato, si domanda di procedere contro il gerente, e la Commissione propone di concedere l'autorizzazione a procedere contro il gerente onorevole Morgari.

Questo elemento di dubbio fu valutato dalla Commissione; ad ogni modo, ripeto, sulla sospensiva non ho nulla da osservare.

**MODIGLIANI.** Dichiaro che, di fronte alla proposta di sospensiva, non insisto nella proposta da me fatta.

**PRESIDENTE.** Metto a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Cirincione per il rinvio degli atti alla Commissione, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa.

(È approvata).

L'ordine del giorno reca un'altra domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per i reati di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315 (in relazione agli articoli 247 e 79 del Codice penale, e 2 di detta legge).

La Commissione propone che sia negata la richiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Baldesi, quale gerente del giornale *La difesa sociale fiorentina*, per i reati di cui agli articoli 247 del Codice penale e 1 e 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315.

La Commissione propone che si respinga la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, quale direttore del giornale *Avanti!* per i reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315.

La Commissione propone che si respinga la richiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920) n. 1342, concernenti provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e del Regio decreto 10 novembre 1920, numero 1636, coi quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità.

Se ne dia lettura.

**PASCALE, segretario, legge. (V. stampato n. 601-A).**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge il Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura, e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzo-

giorno danneggiate dalla siccità, e il Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, con il quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità ».

A questo articolo unico sono stati presentati due emendamenti: uno dall'onorevole Valentini Ettore, e l'altro dall'onorevole Majolo, che riguardano entrambi l'articolo 9 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342.

**FULCI, ministro delle poste e dei telegrafi.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FULCI, ministro delle poste e dei telegrafi.** Mancando l'onorevole ministro dell'agricoltura, pregherei di sospendere la discussione di questo disegno di legge, perchè sugli emendamenti presentati io non so quale sia l'opinione del mio collega per l'agricoltura, che in questo momento non è presente.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle poste e telegrafi ha chiesto che si sospenda la discussione di questa legge in attesa che il ministero di agricoltura sia rappresentato al banco del Governo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, col quale è stato fissato al 31 dicembre 1920 il termine di efficacia dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, col quale è stato fissato al 31 dicembre 1920 il termine di efficacia dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

Se ne dia lettura.

**PASCALE, segretario, legge: (V. stampato n. 914-A).**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31



dicembre 1920, l'efficacia dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 873, relativo alla validità delle adunanze delle congregazioni di carità e delle rappresentanze di istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, numero 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari.**

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, numero 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Propongo la sospensiva per non rendere troppo difficile l'adempimento del dovere di deputato. Qui abbiamo due documenti; sfido chiunque, attraverso questi due documenti che si sono presentati, ed anche nell'assenza del relatore, rendersi conto della portata di questa legge. Ci si rimanda — nientemeno! — allo stampato n. 1219 della legislatura non so se precedente o più in là!

PRESIDENTE. Se l'onorevole Modigliani lo ritiene opportuno, si può dare lettura del testo unico dei due decreti.

MODIGLIANI. Ma non c'è il relatore!

PRESIDENTE. Insiste nella sospensiva?

MODIGLIANI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva.

(È approvata).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo e appartenenti a qualsiasi classe di leva.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 giu-

gno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva.

Se ne dia lettura.

PASCALÉ, segretario: legge (V. stampato n. 1207 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie.

Se ne dia lettura.

PASCALÉ, segretario, legge: (V. stampato n. 1422 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima.

Se ne dia lettura.

PASCALE, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 550 C).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, relativo a modificazioni della legge sulla leva marittima, sostituendosi agli articoli 15 e 16 i seguenti:

« Art. 15. — Gli studenti degli Istituti di istruzione nautica, che non si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, o che trovandosi vi rinunzino, sono arruolati nel Corpo Reale equipaggi con la loro classe di leva, sempre che risultino idonei al servizio militare marittimo. Essi sono lasciati liberi per continuare gli studi, restando così per loro sospesa la prestazione del servizio militare, sino al conseguimento del relativo diploma.

« Tale beneficio cessa per quelli che ripetono il corso più di una volta. Al termine dell'ultimo corso, conseguito il diploma di capitano, o di macchinista o di costruttore navale, i giovani su menzionati sono chiamati alle armi.

« Il ministro della marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, fisserà annualmente il numero di diplomati di ciascuna specialità da chiamarsi al tirocinio di ufficiali di complemento e fisserà quanti giovani si dovranno chiamare da ogni Istituto in proporzione al numero degli iscritti nell'Istituto stesso.

« Nei limiti di numero stabiliti dal Ministero avranno diritto di preferenza assoluta gli studenti che, avendo le necessarie doti fisiche richieste per gli ufficiali, avranno riportato i migliori punti tanto nell'esame di diploma, quanto nell'esame di esercitazioni professionali.

« Queste saranno stabilite con decreto ministeriale sentito il Consiglio dell'istruzione nautica.

« I giovani che per le votazioni ottenute avessero diritto di preferenza ad essere chiamati al tirocinio di ufficiali di complemento e non avessero compiuto il ventesimo anno di età ma abbiano compiuto almeno il diciottesimo, potranno, dietro loro domanda, essere arruolati con anticipazione per la ferma ordinaria.

« Gli studenti summenzionati, compiuto il tirocinio e superate le relative prove ultimeranno i loro obblighi di ferma nel rispettivo grado.

« Quelli che non riusciranno a superare le prove di esame ad ufficiali di complemento, adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potranno essere loro assegnati dal Corpo Reale equipaggi in relazione alla loro capacità e secondo sarà determinato dal regolamento.

« Tutti gli altri diplomati, non prescelti per il servizio a ufficiali di complemento, appena chiamati alle armi, faranno un corso speciale sulle navi armate, ultimato il quale saranno incorporati tra gli equipaggi quali comuni o sottocapi, a seconda della loro capacità e potranno avanzare di grado secondo le norme che appositamente regolamento stabilirà.

« Art. 16. — È in facoltà del ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria di quattro o sei anni ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda.

« I sotto capi e comuni che abbiano compiuto la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un semestre o di un anno a loro scelta; al termine di ogni anno sarà corrisposta una indennità di lire 400 ai sotto capi e di lire 200 ai comuni. Un comune promosso durante l'anno, se allo scadere di questo ha più che sei mesi di grado, percepirà l'indennità di lire 300.

« Il ministro della marina ha pure facoltà di concedere che rimangano in servizio per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma i militari che ne facciano domanda.

« Il provvedimento consentito dal comma precedente dovrà essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiore assegnazione.

« È abrogato il disposto del 3° comma dell'articolo 39 del decreto Reale 20 ottobre 1919, n. 1888 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
Conversione in legge del decreto in data del 22 luglio 1920 n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima.

**PRESIDENTE.** Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data del 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima.

**MODIGLIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MODIGLIANI.** Vorrei sapere se è presente il relatore, perchè avrei bisogno di qualche chiarimento.

**PRESIDENTE.** Il relatore onorevole Corazzin, non è presente.

**MODIGLIANI.** Allora propongo la sospensiva di questo disegno di legge per questa semplicissima ragione: tra le tante modifiche che questo decreto-legge concreta c'è nientemeno che l'anticipazione della leva marittima quando lo esigano contingenze straordinarie.

Capisco che bisogna far presto; ma approvare queste cose senza sapere nè il come, nè il perchè, nè il quando, e con quali garanzie, mi sembra eccessivo. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Metto a partito la proposta di sospensiva dell'onorevole Modigliani.

(*È approvata*).

**Si riprende la discussione del disegno di legge:**  
Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità.

**PRESIDENTE.** Essendo arrivato in questo momento l'onorevole ministro di agricoltura, possiamo riprendere la discussione, che, come la Camera, sa era stata sospesa, del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato

per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità.

Come ho già avvertito, all'articolo unico sono stati presentati due emendamenti.

Ne dò lettura:

« Chiedo che all'articolo 9 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, siano aggiunte al comma a) queste parole: ...che scadono nel triennio, e cioè nell'anno corrente, anche se la scadenza si sia verificata anteriormente alla presente legge e nei due anni successivi ».

« Valentini Ettore ».

« Sostituire al comma a):

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-23 le locuzioni, che scadono negli anni agrari 1919-20, 1920-21 e 1921-22 alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risoluto, ecc. ».

« Majolo ».

**MAJOLO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAJOLO.** Io e l'onorevole Valentini abbiamo concordato i due emendamenti in uno solo così concepito: « di prorogare sino alla fine dell'anno agrario 1922-23 le locuzioni che scadono negli anni 1919-20, 1920-1921, 1921-22, anche se la scadenza per il primo anno si sia verificata anteriormente alla presente legge, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risoluto, eccetera ».

Ebbi l'onore di essere relatore di una legge per provvedere ai danni della siccità in Capitanata. La legge fu approvata dalla Camera, ma dal Senato uno degli articoli non fu approvato.

Allora il Ministero, stante l'urgenza, emise un decreto-legge in cui riprodusse gli articoli approvati dalla Camera e dal Senato; però, siccome tutto questo avveniva nel settembre, non si badò allora a correggere uno degli articoli del decreto, che avrebbe avuto altrimenti effetto retroattivo, in quanto che le locuzioni che si intendevano prorogate dall'annata 1919-20 erano scadute in agosto.

Il Ministero di agricoltura ed il Ministero della giustizia di fronte a questi dubbi spiegarono con una circolare che le locazioni 1919-1920 erano comprese nella proroga del triennio; ciò però non è bastato ad alcuni amanti di liti per istituire delle azioni, onde fare ritenere che l'annata 1919-20 non sia compresa nella proroga del triennio. A togliere equivoco abbiamo presentato l'emendamento che risponde ai concetti spiegati nella circolare dei Ministeri di agricoltura e di Giustizia. (*Commenti*). Si tratta, rispondo all'interuttore, della provincia di Foggia perchè il testo dell'articolo è per i comuni di quella sola provincia.

**BARANZINI, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento concordato, visto che si tratta di un chiarimento.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Anche il Governo lo accetta.

**PRESIDENTE.** Comela Camera ha udito, è stato presentato un unico emendamento concordato fra gli onorevoli Valentini e Majolo, che è accettato dal Governo e della Commissione.

In conseguenza di questo emendamento l'articolo unico del disegno di legge verrebbe così modificato:

« Sono convertiti in legge il Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complemen-

tari per il credito agrario in Capitanata, il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e il Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, con il quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità, sostituendo al comma *a*) dell'articolo 9 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, il seguente:

*a*) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-23 le locazioni, che scadono negli anni agrari 1919-20, 1920-21 e 1921-22 anche se la scadenza per il primo anno si sia verificata anteriormente alla presente legge, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risoluto, ecc. ».

Metto a partito l'articolo unico così modificato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 12,35.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

**PROF. T. TRINCHELI.**